

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Studio del mese

Dialoghi religiosi

e culturali

Diritti di genere

Il cambiamento di sesso e uno dei banchi di prova dove la differenza tra diritti «secolari», che rivendicano l’autonomia dell’uomo da qualsiasi normativa, e diritti «religiosi», che ne predicano la dipendenza, emerge con maggiore chiarezza (Ferrari). All’interno delle confessioni cristiane esso pone un interrogativo non solo su come agire ma soprattutto su come interpretare la questione del «genere», tematizzato spesso come una minaccia (Sgroi). Concretamente quali vie stanno percorrendo ebraismo, cristianesimo e islam? Principalmente due. Una è quella basata sul principio del male minore, «una soluzione pragmatica di grande utilità per risolvere casi concreti», ma che «non fornisce nuovi elementi per dare una soluzione non contingente al problema». L’altra è quella che attribuisce maggior rilievo alla nozione d’integrità psico-fisica dell’identità sessuale della persona. Ma «anche in questo caso il presupposto è quello dell’esistenza di una situazione patologica da risolvere, non la libera determinazione della propria identità di genere» di un soggetto non affetto da alcuna patologia.

**I diritti dei paesi europei, aiutati dai potenziamenti tecnologici, sembrano invece rivendicare questa ultima come nuova frontiera della democrazia.**

49

el 2015 la Corte costituzionale italia­na e la Corte suprema israeliana hanno stabilito che è possibile cam­biare identità di genere senza neces­sità di sottoporsi ad alcun intervento chirurgico.[[1]](#footnote-1) Una persona con attri­buti fisici maschili può scegliere di avere un’identità giuridica femminile e viceversa.

Con queste due sentenze si è operata una dissocia­zione tra identità di genere e caratteri sessuali di una persona. La prima è il frutto di una scelta individuale e autonoma; i secondi sono la conseguenza di un dato di fatto biologico totalmente estraneo alla volontà del soggetto. Si nasce uomo e si può diventare donna (e viceversa) senza necessità di adeguare il dato anatomi­co alla scelta della propria identità e il diritto rispec­chia l’autodeterminazione della persona.

Fino a due anni or sono la necessità di un tratta­mento chirurgico o medico era l’espressione della vo­lontà dell’ordinamento giuridico di mantenere una corrispondenza tra il profilo fisico e il profilo identitario di una persona: ora questa corrispondenza non è più ritenuta necessaria.

Le decisioni delle due Corti s’inseriscono in un pro­cesso assai più ampio che ha già interessato molti paesi europei dov’è possibile cambiare la propria identità di genere senza la necessità di sottoporsi a trattamenti medici di alcun tipo. In Europa 18 paesi riconoscono giuridicamente il cambiamento di genere senza la ne­cessità di interventi medici2 e il loro numero è destina­to ad aumentare dopo che il 6 aprile 2017 la Corte eu­ropea dei diritti dell’uomo ha deciso che l’obbligo di sottoporsi a questi interventi viola il diritto al rispetto della vita privata.3

In questo contesto vanno segnalati due recenti provvedimenti legislativi. In Danimarca una legge del 2014 consente a ogni persona maggiorenne di cambia­re la propria identità di genere su semplice richiesta seguita da un periodo di riflessione di sei mesi.

Una legge analoga è stata introdotta nel 2016 in Norvegia, dove non è necessario alcun periodo di ri­flessione e l’intero procedimento può essere svolto on- line4 L’interesse di questi due provvedimenti sta nel fatto che il cambiamento dell’identità di genere viene sganciato da qualsiasi controllo medico, anche a fini semplicemente diagnostici. Ciò indica che questo cambiamento non è più finalizzato a sanare una situa­zione patologica, quale poteva essere il conflitto tra l’i­dentità psicologica di una persona e i suoi caratteri sessuali.

Esso ormai rientra nell’area di disponibilità giuridi­ca di ciascun individuo, rafforzando ulteriormente il principio d’autodeterminazione che sta alla base delle due sentenze richiamate sopra. In Danimarca e in Norvegia il riconoscimento giuridico dell’identità di genere che si preferisce è un atto completamente libe­ro, che una persona perfettamente sana tanto dal pun­to di vista fisico che da quello psicologico ha il diritto di ottenere.

Diversità sessuale verso l'irrilevanza?

Le ragioni sottostanti a queste leggi e sentenze sono molteplici e, nelle loro radici più profonde, vanno ri­condotte alla perdita d’importanza della diversità ses­suale dovuta all’evoluzione della tecnologia e al conse­guente cambiamento dei modelli culturali di riferi­mento.

Ci stiamo affacciando su un mondo in cui la diver­sità sessuale potrebbe divenire meno rilevante per la procreazione e la sopravvivenza della specie umana e questa prospettiva, ancora lontana ma ormai entrata nella sfera del possibile, fa sì che la sessualità che si ere­dita dalla nascita divenga meno importante della ses­sualità che si sceglie durante la propria vita o, per usare i termini del dibattito corrente, che l’identità di genere prevalga sulla identità sessuale.

Non è il caso di approfondire, in questa sede, l’ana­lisi della cause dell’evoluzione legislativa e giurispru­denziale in materia di cambiamento di gender. Mi li­miterò quindi a segnalare che l’opportunità d’elimina­re la necessità di qualsiasi trattamento medico per ot­tenere il riconoscimento giuridico del cambiamento d’identità di genere è solitamente giustificata con tre motivi: questi trattamenti offendono l’integrità del corpo, la dignità della persona e la sua autodetermina­zione.5

In realtà l’elemento decisivo è l’ultimo. Trattamenti medici e interventi chirurgici restano infatti disponibili per le persone che li richiedano e ciò mostra che essi non sono in se stessi offensivi dell’integrità del corpo e della dignità della persona.6

L’eliminazione di questi trattamenti è dunque la conseguenza di una concezione più estesa dell’autono­mia dell’individuo a cui si riconosce il diritto di deter­minare la propria identità di genere indipendente­mente non solo dal dato biologico ereditato dalla na­scita ma anche dall’esistenza di qualsiasi stato patolo­gico.

Queste innovazioni legislative e giurisprudenziali hanno posto le religioni di fronte a nuovi interrogativi. Una persona che ha ottenuto il riconoscimento giuri­dico di una nuova identità di genere come dovrà essere considerata, in relazione alle norme dei sistemi giuri­dici religiosi che attribuiscono diritti e doveri differenti a seconda del sesso?

Se ebrea e se ha assunto un’identità maschile potrà fare parte del minian ebraico? Se musulmana potrà assumere il molo d'imam e guidare la preghiera comu­nitaria? Benché i problemi determinati dal cambia­mento di sesso non siano affatto recenti, sarebbe vano cercare un’unanimità di risposte tra le diverse religioni e all’interno di ciascuna di esse.7 Focalizzerò quindi l’attenzione su tre religioni -ebraismo, cristianesimo e islam- e, più in particolare, sulle argomentazioni dei teologi e giuristi che contestano la liceità del cambia­mento di sesso.

50

La natura e la rivelazione

Contrariamente a un’opinione diffusa, il mondo musulmano presenta posizioni abbastanza diversifica­te a questo proposito e, in seguito a una fatwa dell’aya­tollah Khomeini del 1987,8 l’Iran ha riconosciuto la li­ceità degli interventi chirurgici necessari per cambiare il proprio sesso.

Nella maggior parte degli altri paesi musulmani l’orientamento prevalente è quello di consentire inter­venti chirurgici che servano ad attribuire un sesso a persone che presentino caratteri fisici sia maschili sia femminili ma di escludere la liceità di tali interventi quando questa ambiguità anatomica non sussiste.

Questo orientamento è fondato sul fatto che gli es­seri umani sono creati da Dio: «Tutti i pareri giuridici religiosi (fatwa) che riguardano il cambiamento di ses­so in persone totalmente femminili o maschili senza anormalità fisiche nel proprio corpo (solo dovuto al ri­fiuto della persona ad accettare il sesso nel quale è na­ta, cioè nel caso di un transessuale) stabiliscono che es­so è un crimine religioso dottrinale in quanto modifica “ciò che Dio ha creato”».9

Un’altra fatwa, anch’essa proveniente dall’Egitto, fa invece riferimento al diritto divino, affermando che «questa operazione non può essere concessa sulla base di una mera richiesta di cambiare sesso senza motiva­zioni chiare e convincenti su base fisica. In quel caso si cadrebbe sotto il nobile hadith di cui al-Bukhari riferi­sce attraverso Anas: “Il messaggero di Dio maledisse gli ermafroditi tra gli uomini e le donne mascoline, di­cendo di cacciarli dalle proprie case, dopodiché il Pro­feta stesso ne cacciò uno, e Omar un altro”».10

Queste fatwa fondano la proibizione sull’interpre­tazione dei testi rivelati oppure sul rispetto del dato creaturale che s’impone a tutte le persone, incluse quelle che rifiutano d’accettare l’elemento biologico del sesso ricevuto all’atto della nascita. Questi due temi - rivelazione e natura - ricorrono ugualmente nei do­cumenti delle autorità religiose dell’ebraismo ortodos­so e del cristianesimo romano cattolico.

L’argomento della natura sta alla base di un noto discorso del 2012 in cui Benedetto XVI ha criticato l’ideologia del gender, rilevando che per essa «il sesso non è più un dato originario della natura che l’uomo deve accettare e riempire personalmente di senso».11 Coerentemente con questa impostazione, il Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari ave­va già da tempo stabilito che «non si può violare l’inte­grità fisica di una persona per la cura di un male d’ori­gine psichica o spirituale. Qui non si danno organi malati o malfunzionanti. Così che la loro manipolazio­ne medico-chirurgica è un’alterazione arbitraria dell’integrità fisica della persona».12

All’interno dell’ebraismo ortodosso la proibizione del cambiamento di sesso è frequentemente giustificata con il riferimento al passaggio biblico (Dt 22,5) secondo cui «la donna non si metterà un indumento da uomo né l’uomo indosserà una veste da donna: perché chiunque fa tali cose è in abominio al Signore tuo Dio».13 In que­sto caso l’argomento prevalente non è fondato sulla na­tura umana ma sulla rivelazione divina.

Creazione, natura, rivelazione: i tre principali ar­gomenti addotti dalle autorità di queste religioni per opporsi al cambiamento di sesso attraverso un inter­vento chirurgico sono basati su un atto o una legge di­vina o naturale che precede l’uomo e non è posta dall’uomo.

In questa prospettiva vi è poco spazio per l’autono­mia e l’autodeterminazione dell’individuo che non può prevalere sul dato naturale o rivelato: «Abbiamo un’identità che ci è data da Dio che è o maschile o fem­minile. Una persona è uomo o donna perché è ciò che indica il corpo dato da Dio».14 L’opposizione a ogni intervento chirurgico volto ad aprire la strada al rico­noscimento giuridico del cambiamento di gender si estende ovviamente - e si potrebbe dire, a maggior ra­gione - al riconoscimento giuridico di un analogo cambiamento operato in assenza di qualsiasi tratta­mento medico.15

Il male minore non l'autodeterminazione

Come già si è detto, queste non sono le uniche posi­zioni che caratterizzano il mondo ebraico, cristiano e musulmano. Esse costituiscono però l’orientamento lar­gamente prevalente e mi pare che la comune ispirazio­ne a esse sottesa riveli un dato di carattere più generale.

La questione messa in luce dalla possibilità di cam­biare sesso senza trattamenti medici o interventi chi­rurgici, infatti, pone in luce una differenza che divide in profondità i diritti degli stati e i diritti delle tre reli­gioni qui considerati. In questi ultimi il divieto di cam­biamento di sesso poggia su una legge — naturale o ri­velata - che non è posta dall’uomo, che lo precede e ne limita il potere di autodeterminazione; nei primi il di­ritto di cambiare sesso esprime il potere dell’individuo di determinare la propria identità di genere senza al­cuna limitazione posta non solo dalla legge rivelata ma anche da quella naturale.

La possibilità di ottenere il riconoscimento giuridi­co di un’identità di genere senza la necessità di ade­guare i propri caratteri sessuali all’identità prescelta non fa che esaltare questo potere d’autodeterminazio­ne individuale, rompendo il rapporto tra identità giuri­dica e identità fisica di una persona.

51

In ultima analisi le leggi degli stati rivendicano l’au­tonomia dell’uomo da qualsiasi legge divina o natura­le, quelle delle religioni al contrario ne affermano la dipendenza e il conseguente obbligo di rispettarle. La questione del cambiamento di sesso è uno dei punti dove questa differenza tra diritti «secolari» e diritti «re­ligiosi», che il più delle volte corre sotterranea e invisi­bile, emerge con maggiore chiarezza.

Si potrebbe obiettare che non mancano teologi e giuristi ebrei, cristiani e musulmani che hanno addotto molteplici ragioni a favore della liceità del cambia­mento di sesso. Nel diritto ebraico il precetto di pikuach nefesh, cioè l’obbligo di salvare una vita uma­na, è stato preso in considerazione per consentire il cambiamento di sesso quando un individuo potrebbe essere spinto al suicidio dal conflitto tra la sua identità di genere e il suo dato biologico.16

Lo stesso argomento - salvare una vita umana - ri­corre frequentemente nelle trattazioni dei teologi cat­tolici che sostengono la legittimità del cambiamento di sesso.17 In ambito musulmano si è fatto riferimento alla necessità d’evitare che il conflitto tra identità di genere e caratteri sessuali induca una persona a compiere atti che ne possano pregiudicare la vita eterna.18

Tutte queste motivazioni sono fondate sul principio del male minore, cioè sull’idea che per evitare un danno di maggiore gravità sia possibile compiere una trasgres­sione di minore entità della legge divina o naturale. E una soluzione pragmatica di grande utilità per risolvere casi concreti, ma essa non fornisce nuovi elementi per dare una soluzione non contingente al problema.

Un’altra strategia, già ampiamente collaudata dal­la giurisprudenza matrimoniale dei tribunali ecclesia­stici, è quella di attribuire maggior rilievo alla nozione d’integrità psichica della persona. In linea generale i diritti delle tre religioni qui considerate ammettono la possibilità di interventi chirurgici mirati a dare una precisa identità sessuale a soggetti che presentino ca­ratteri sessuali sia maschili sia femminili, con l’argo­mentazione che questi interventi sono diretti a correg­gere una situazione patologica confermando il caratte­re sessuale dominante in una persona.

A partire da qui è possibile affermare che il conflit­to tra identità di genere e caratteri sessuali di un indivi­duo costituisca uno stato patologico che è analogo a quello di una persona che presenta fisicamente carat­teri sessuali sia maschili sia femminili, con la conse­guenza che, se è lecito intervenire chirurgicamente in quest’ultimo caso, deve essere lecito compiere la stessa operazione anche nel primo.

Questa conclusione poggia su una concezione più ampia d’identità sessuale, che va oltre il dato anatomi­co e include anche quello psicologico. Ma anche in questo caso la legittimità dell’intervento di cambia­mento di sesso è fondata sul presupposto dell’esistenza di una situazione patologica che l’intervento chirurgi­co mira a risolvere, non su quello di una libera deter­minazione della propria identità di genere presa da un soggetto che non è affetto da alcuna patologia.

52

E la strada su cui sembrano essere avviati i diritti dei paesi europei è proprio quest’ultima, come indicato dal­le recenti leggi danesi e norvegesi che non richiedono alcuna certificazione medica, neppure a livello diagno­stico, per effettuare l’intervento chirurgico.

Queste osservazioni mostrano che è possibile trova­re un punto di incontro per risolvere i problemi delle persone che intendono cambiare il proprio sesso ma indicano anche che questa soluzione è fondata su un accordo pratico e contingente che lascia inalterate le due diverse posizioni iniziali.

L’oggettività non ha fascino

Nel settembre dello scorso anno, Il Regno ha pub­blicato un articolo di Paola Bignardi in cui si analizza­no i dati di una ricerca dell’istituto Tomolo sulla reli­giosità giovanile. La ragione principale che determina la sfiducia nella Chiesa-istituzione viene individuata nel fatto che «l’istituzione ha un aspetto di oggettività, d’indisponibilità; s’impone al soggetto».

Nel caso della Chiesa cattolica questa sfiducia è ag­gravata da una difficoltà di comunicazione: «Della Chiesa non comprendono i linguaggi, che ritengono superati, astratti, incomprensibili».19

C’è un nesso tra queste rilevazioni e quanto scritto nelle pagine precedenti? Forse sì.

Ebraismo, cristianesimo e islam insegnano che esiste un ordine naturale delle cose, riconducibile all’idea di creazione. Questo ordine ha caratteri «di oggettività, d’indisponibilità» e «si impone al soggetto»: proprio quelle caratteristiche che contraddistinguono in senso negativo la percezione giovanile dell’istituzione eccle­siastica.

L’oggettività e l’indisponibilità di questo ordine na­turale è messa in questione dal potere crescente di alte­rarne i contenuti: nel caso qui preso in esame, l’essere uomo o donna non è un fatto oggettivo determinato dalla nascita ma una scelta soggettiva che i progressi scientìfici e tecnologici hanno reso possibile.

I sistemi giuridici degli stati occidentali (non tutti, ma una buona parte di essi) hanno preso atto della trasfor­mazione culturale innescata da questi sviluppi e hanno abbandonato la pretesa di riflettere un ordine naturale oggettivo che s’impone alle scelte dei consociati.

Il diritto è divenuto lo strumento per garantire una pluralità di opzioni tra cui ogni persona può scegliere quella che ritiene più confacente alla propria sensibili­tà, con il solo limite del rispetto dei diritti altrui: questo passaggio è evidente nella pluralizzazione dei modelli di matrimonio apprestata dai sistemi giuridici di molti paesi.

I sistemi giuridici delle religioni non hanno com­piuto questo passo e ci si può chiedere se possano com­pierlo senza rinunciare a un proprio tratto fondamen­tale, l’eteronomia del diritto che affonda le sue radici più profonde nella volontà di Dio (rivelata o manifesta­ta attraverso l’ordine naturale).

Lo studio dei diritti delle religioni (di quello ebrai­co, in particolare) indica che questa tensione tra auto­nomia (umana) ed eteronomia (divina) del diritto è una costante della loro storia ed è stata risolta in molti modi differenti a seconda dei tempi e dei luoghi.

Ma oggi il superamento di questa tensione è com­plicato da innovazioni scientifiche e tecnologiche che sembrano incrinare l’oggettività e indisponibilità del dato naturale su cui sono fondati tanto il cristianesimo quanto l’ebraismo e l’islam e favorire una religiosità del potenziale umano che ha trovato espressione in al­tre religioni, vecchie e nuove.

Silvio Ferrari\*

\* Il testo che qui presentiamo è una rielaborazione della relazione - «Diritti delle religioni e bioetica interculturale» - che l’autore ha te­nuto al convegno «Questioni bioetiche e diritto ebraico» celebrato a Ferrara il 9 novembre scorso.

1. Cf. Corte costituzionale, Sentenza n. 221 dell’11.11.2015, in <http://bit.ly/2BQiHhQ> In Israele la Corte suprema ha accolto la richiesta di due cittadini che volevano modificare l’indicazione del sesso sulle proprie carte di identità pur in assenza di qualsiasi opera­zione di sex reassignement e, in seguito a questa decisione, il governo israeliano ha stabilito che l’intervento chirurgico non è necessario per ottenere il riconoscimento giuridico del cambiamento di gender. Cf. J. PlERCESON, Sexual Minorities and Politics: An Introduction, p. 168, Rowman and Littlefield, London 2015, 168. Cf. anche «Israel reco­gnizes sex changes without operation», in Haaretz, 18.1.2015.
2. Cf. Trans Rights Europe Map 2017, in <http://bit.ly/2jlHsuD>.
3. Cf. AffaireA.P., Garçon et Nicotc. France, requêtes nn. 79885/12, 52471/13 et 52596/13.
4. C. JOHNSON, «Denmark: Changing Legal Sexual Identity Sim­plified», in Global Legal Monitor, 3.7.2014, <http://bit.ly/2BF9oAe>; M. LEWIS, «Changing your gender in Norway as easy as filing a tax return», in The Star, 27.9.2016, <http://bit.ly/2klHoQf>.
5. Cf. OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNI­CEF and WHO, Eliminating forced, coercive and otherwise involunta­ry sterilization. An interagency statement, World Health Organization 2014, 7, <http://bit.ly/Sxuvhd>: «In molti paesi alle persone transgen­der e spesso anche alle persone intersessuali è richiesto di sottoporsi a operazioni chirurgiche di sterilizzazione, spesso non volute, come precondizione per ricevere trattamenti gender-affirmative e per la modifica dei marcatori di genere (16, 64). Secondo le organizzazioni per i diritti umani internazionali e regionali e alcune corti costituzio­nali, come si può vedere nei recenti cambiamenti legislativi di alcuni paesi, le richieste di questo tipo di sterilizzazione vanno contro il ri­spetto per l’integrità corporea, l’autodeterminazione e la dignità umana e può causare e perpetuare la discriminazione contro le perso­ne transgender e intersessuali (15,64, 140, 141-146)».
6. Ciò risulta chiaramente dalla sentenza del 20.7.2015, n. 15138, della Corte di cassazione italiana secondo cui la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso». L’intervento chirurgico costituisce quindi un legittimo percorso per adeguare l’immagine esteriore all’identità per­sonale purché esso sia riconducibile all’autodeterminazione del sog­getto. La sentenza può essere letta in <http://bit.ly/2zTplTb>.

53

1. Per un panorama cf. J. Barrett, Transexual and OtherDisorder- sof Gender Identity: A Practical Guide to Management, Radcliffe, Ox­ford 2007, 277-284.
2. M. ALIPOUR, «Islamic sharia law, neotradidonalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini’s and Sheikh al-Tantawi’s fatwas». in Internatio­nal Joumal of Transgenderism (2017) vol. 18,1, 96.
3. A. Amelia Zainuddin, Z. Abdullah Mahdy, «The Islamic Perspectives of Gender-Related Issues in the Management of Pa­tients with Disorders of Sex Development», in Archives of Sexual Behavior{2017) voi. 46, 2, febbraio, 353-360, <http://bit.ly/2jZnOEb>.
4. Al-Tantawi, 8.6.1988, in ALIPOUR, «Islamic sharia law», 95s. La fatwa conclude: «In sintesi: è consentito effettuare l’operazione al­lo scopo di rivelare ciò che vi era di nascosto negli organi maschili o femminili. D’altra parte è obbligatorio agire così dal momento che questa è da considerare alla stregua di un trattamento, nel caso in cui un medico degno di fede lo consigli. Tuttavia non è permesso effet­tuarla come frutto di una mera volontà di cambiare sesso da donna a uomo o viceversa».
5. BENEDETTO XVI, discorso Con grande gioia alla curia romana alla presentazione degli auguri natalizi, 21.12.2012; EV28/2042. Cf. in tal senso E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, voi. 1, Vita e pensiero, Milano 2005,496: «Manipolare la sessualità per farla diventare di se­gno opposto equivale allora a manipolare il patrimonio genetico in senso alternativo: il corpo lo si riceve, il corpo è quello che è; altrettan­to si deve dire della sessualità (...) l’uomo deve accogliere liberamente la sua natura così com’è, ivi compreso il fatto di essere già predetermi­nato. Egli infatti non è un essere chiamato all’esistenza di sua propria iniziativa».
6. Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari, Carta degli operatori sanitari, 1995, n. 66, nota 148, http:// bit.ly/2AxyDHp.
7. Cf. M.J. Broyde, The Establishment of Matemity E Patemity in Jewish and American Law, in <http://bit.ly/2BHslDL>. Sul cambia­mento di sesso nella prospettiva del diritto ebraico cf. anche S. MARKUS CRINCOLI, «Religious Sex Status and thè Implication for Transgender and Gender Nonconforming People», in FIU Law Review(2015) voi. 11,1, in particolare 144-148, <http://bit.ly/2nxzPpr>.
8. COMMISSION ON THEOLOGY AND CHURCH RELATIONS. THE Lutheran Church Missouri Synod, Gender Identity Disorder or Gender Dysphoria in Christian Perspective, 17.5.2014, in <http://bit>. ly/2iY8qeM.

!5 La ragione sta nel fatto che, secondo la dottrina cattolica (e le altre religioni qui considerate sostengono posizioni analoghe) «ogni uomo viene al mondo come essere sessuato (uomo-donna). Se si ac­cetta questo presupposto si capisce che nessuna persona può essere padrona, per così dire, della propria origine, né decidere arbitraria­mente circa la propria identità sessuale, in quanto la sessualità è una dimensione originaria, creaturale e non derivata»: A. FAGIOLI, «Il matrimonio religioso non è possibile per chi ha cambiato sesso», in­tervista a p. L. Sabbarese, in Toscana oggi, 26.11.2008, <http://bit>.ly/2kvez2J.

1. Per questo e altri argomenti cf. BARRETT, 277ss. Cf. anche U. HEILMAN, «Orthodox rabbi wrestle with Jewish law and transgender issues», in The Times of Israel, 8.4.2016, <http://bit.ly/2iuN8Bz>.
2. Cf. M. FAGGIONI, «Transessualità e matrimonio. Cosa dice la dottrina cristiana», in Toscana oggi, 30.10.2017, <http://bit>. ly/2zUI2pn.
3. Si veda la questione che ha indotto l’ayatollah Khamenei a pro­nunciare una fatwa a favore della liceità del cambiamento di sesso, in <http://bit.ly/2zS2PtD>.
4. P. Bignardi, Giovani, chi è Dio?, in II Regno-attualità, 16,2017,501s.

1. [↑](#footnote-ref-1)